

**ORDINANZA N. 248**

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI SU PIAZZALE BASELLI A BREUIL CERVINIA PER EVENTO "RADUNO LAND ROVER" DEL 27/09/2020.

IL SINDACO

Attesa l'autorizzazione di occupazione suolo pubblico n. **9622/IV/7 del 02/09/2020**, rilasciata su richiesta del Sig. **Genti Ndreca in qualità di coordinatore dell'organizzazione dell'evento denominato "Raduno Land Rover 2020"**, pervenuta all'ente in data **02/09/2020** direttamente a mezzo mail, per lo svolgimento della manifestazione sul piazzale Baselli a Breuil-Cervinia in data **27/09/2020** onde consentire la sosta ai veicoli che parteciperanno al raduno;

Ravvisata, pertanto, la necessità di istituire il divieto di sosta con rimozione forzata sul piazzale Baselli a Breuil-Cervinia opportunamente transennato e delimitato da idonea segnaletica **a partire dalle ore 19:00 del 26/09/2020 e, comunque, fino al termine della manifestazione del giorno seguente;**

Visti gli art. 5 comma 3, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.lg. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

ORDINA

- 1) l'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli **dalle ore 19.00 del 26/09/2020 fino al termine della manifestazione del giorno seguente sul Piazzale Baselli a Breuil-Cervinia opportunamente transennato e segnalato;**
- 2) Autorizza la sosta dei veicoli in uso all'organizzazione/allestimento della manifestazione, in deroga agli eventuali divieti esistenti;
- 3) L'ufficio tecnico è incaricato dell'apposizione della relativa e idonea segnaletica del divieto di sosta con rimozione dei veicoli entro le 48 ore antecedenti l'inizio dell'evento;
- 4) Il personale di cui all'art. 12 del C.d.S., emanato con D.Lgs. n°285 del 30/04/92, è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- 5) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli art. 6 e 7 del Codice della Strada;
- 6) Ai sensi dell'art.3 comma 4, art.5 comma 3, della L. 07/08/90 n°241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà

ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o violazioni di Legge, entro 60 giorni della pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale d'Aosta;

7) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere posto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.

Valtournenche, il 22/09/2020

**Sottoscritta dal Sindaco
(MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE)
con firma digitale**